

mercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2002 e di 50 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita. Eventuali quote non utilizzate dei predetti limiti annuali di spesa saranno cumulate a quelle previste per le annualità successive sino al 2004 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 10 gennaio 2002 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 65.000;  
2003: — 50.000;  
2004: — 50.000.

**44. 0182.** (ex 40. 1288.) Sedioli, Preda, Rava, Rossiello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di promuovere ed incentivare l'uso in agricoltura di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 è di 25,823 milioni di euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto

capitale alle aziende agricole per l'installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell'edilizia rurale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

*Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 25,823;  
2003: — 25,823;  
2004: — 25,823.

**44. 0184.** (ex 1984/XIII/40. 35). Lion, Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni per l'utilizzo di energia geotermica).*

1. I beneficiari delle agevolazioni previste all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, dall'articolo 4, comma 4-bis della legge 23 novembre 2000, n. 354 e dall'articolo 29 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono cedere a terzi come corrispettivo di beni e servizi i crediti d'imposta maturati in base a tali agevolazioni.

2. Alla determinazione delle modalità tecniche per la documentazione dei crediti e la relativa cessione provvede il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio

decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**44. 0185.** (ex 40. 091.) Peretti, Giuseppe Drago, Mongiello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Ai fini di concorrere agli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio le regioni e le province autonome, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un « programma nazionale di forestazione per Kyoto ».

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 il CIPE, sulla base dei criteri definiti nel programma stesso, ripartisce tra le regioni e le province autonome la somma di 75 milioni di euro annui per il triennio 2002-2004, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2001, n. 388.

3. Le regioni e le province autonome provvedono alla realizzazione del programma di cui al comma 1 in conformità con i Piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/1999.

4. Per le azioni di monitoraggio e valutazione complessiva del programma nazionale di forestazione per Kyoto è assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma di 750.000 euro annui ciascuno per il triennio 2002-2004, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2001, n. 388.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 0186.** (ex 40. 090.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

*(Contributo per l'acquisto di autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli a fronte della rottamazione di beni usati).*

1. Alle persone fisiche che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquistano, anche in locazione finanziaria, uno dei veicoli di cui all'elenco contenuto nel comma 2 e che contestualmente consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo elenco è riconosciuto un contributo statale straordinario secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i ciclomotori e motoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta per l'acquisto di veicoli di nuova immatricolazione a fronte della demolizione di veicoli immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1992 ed è pari alle seguenti somme:

a) 1.000 Euro per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici;

b) 1.200 Euro per i veicoli di cilindrata superiore a 1.300 centimetri cubici;

c) 200 Euro per i motoveicoli di cilindrata fino a 50 centimetri cubici;

d) 300 Euro per i motoveicoli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici.

4. Il contributo sarà erogato a condizione che venga praticato uno sconto di pari entità da parte del venditore ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'autoveicolo consegnato per la rottamazione dovrà risultare intestato, da data anteriore al 31 dicembre 2000, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura dell'acquirente.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani**

**44. 0188.** (ex 40. 0. 39) Villetti, Intini, Buemi, Albertini, Buglio, Nigra.

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 dicembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2002, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, per le operazioni di verifica e di eventuale correzione, dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 500.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL - L'Ulivo**

**44. 0189.** (ex 40. 075.) Rossiello, Preda, Rossi, Rava, Marcora, Banti, Ruggeri, Oliverio, Meduri, Loddo, Franci, Nannicini, Borrelli, Albertini.

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto sostituisce la lettera *d*) del decreto ministeriale 12 maggio 1992, con la seguente:

*d*) L'aliquota di compensazione per i prodotti elencati ai numeri 43, 44, 45, e 46 elencati nella tab. A, prima parte, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/72, è stabilita nella misura del 9 per cento per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 19.108;

2003: — 19.108;

2004: — 19.108.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0190.** (ex 40. 1019). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

7. Fino al 1° gennaio 2002 nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, il cinquanta per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0191.** (ex 40. 391). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:*

ART. 44-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nei porti sedi di Autorità Portuale il gettito della tassa di ancoraggio di cui la capo I Titolo V della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28.2.1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16.4.1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni affluiscono ai bilanci delle rispettive Autorità Portuali.

44-ter. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente: *b*) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; qualora le entrate delle Autorità Portuali non consentano alle stese di far fronte alle spese occorrenti per le suddette manutenzioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa convenzione, riconosce alle stesse Autorità portuali un contributo annuale utilizzando i fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0192.** (ex 40. 385). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:*

**ART. 44-bis.**

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

**ART. 44-ter.**

1. All'articolo 145, comma 74, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole « e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 » con le seguenti: « e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 ».

**ART. 44-quater.**

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2002. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 12.000;

2003: — 12.000;

2004: — 25.000,

*e alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 29.000;

2003: — 29.000;

2004: — 29.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0193.** (ex 40. 422). Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Barbieri, Gambini, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

*1-bis.* Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai « Registri delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome » di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.*

**44. 0214.** (ex 40. 0. 6.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. I redditi derivanti da attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma del decreto del Presidente della Repubblica del 22.12.1986 n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**44. 0249.** (ex 40. 164.) Gamba, Alberto Giorgetti, Lisi.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.

**44. 0246** (ex 40. 0100.) Antonio Leone, Patria.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili,

per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0194.** (ex 40. 277). Realacci, Vernetti, Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0195.** (ex 40. 280). Vernetti, Iannuzzi, Realacci.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso il punto 127-septiesdecies), e conseguentemente il medesimo punto è inserito alla tabella A, parte II.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.**

**44. 0196.** (ex 40. 104). Bulgarelli, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. L'I.V.A. sulle prestazioni medico veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**44. 0221.** (ex 40. 67.) Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso, Armani, Bellotti, Cannelli, Riccio, Paolone, Garnerò Santanché, Foti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

« ART. 51-bis.

*(Disposizioni fiscali a favore di Enti pubblici).*

1. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore di Enti pubblici in esecuzione di quadri eco-

nomici di progetto di realizzazione di opere pubbliche programmate o di piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale, ancorché disposte a scempe degli oneri di urbanizzazione».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.**

**44. 0197.** (ex 40. 88). Cento, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è soppresso;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: « qualora sono stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 e, » sono soppresse.

*Conseguentemente, all'articolo 44, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 12.911;

2003: — 12.911;

2004: — 12.911.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**44. 0220.** (ex 41. 011.) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per l'anno 2002, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 129 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:*

2002: — 129.000.000 euro.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**44. 0198.** (ex 40. 380). Pasetto, Di Gioia, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Le agenzie di viaggi e turismo, per l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni effettuata per conto di clienti soggetti passivi dell'I.V.A., possono derogare dall'applicazione del regime speciale previsto dall'articolo 74/TER del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della modifica richiesta concernente la detraibilità dell'I.V.A. per le spese sostenute per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono individuate ledispizioni regolamentari che armonizzano la nuova normativa con quanto già stabi-

lito ai fini I.V.A., per l'attività svolta delle agenzie di viaggi e turismo, dall'articolo 74/TER del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.

2. Alla tabella A - Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: le prestazioni rese ai clienti delle imprese turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, fino al 31/12/2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0199.** (ex 40. 282) Verneti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2002 l'aggio percepito dai raccoglitori del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio del 2002 l'aggio percepito dai rivenditori dei biglietti delle lotterie nazionali e ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2002 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio Totogol, Totosei, Totobingol e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2002 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse, la misura dell'aggio ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di

gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0200.** (ex 40. 295) Gambale, Squeglia.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

83. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti da tutte le lotterie ed i concorsi pronostici, sono riservate, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota non superiore a 155.000.000,00 euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. Sulla base degli utili erariali derivanti dal concorso pronostico « Super Enalotto » disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e modificato con decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, è riservata una quota pari a 52.000 euro è destinata del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il finanziamento di progetti nel campo delle politiche per la famiglia promossi dai comuni. Il Ministro dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce la disciplina

riguardante le lotterie e i concorsi pronostici in modo tale da prevedere l'utilizzazione di una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori per il finanziamento di progetti promossi dai comuni e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0201** (ex 40. 490). Lucà, Lucidi, Preda.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. L'aggio dei ricevitori del lotto è ridotto dal 10 per cento al 9 per cento con decorrenza 1° gennaio 2002.

2. Per far fronte alle esigenze di finanziamento residuo indicate dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Ministro delle Finanze provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, a disciplinare le riscossioni di tutti i giochi dati in concessione o autorizzati dallo Stato, compresi i videogiochi prelevando dai montepremi e dalle vincite l'1 per cento.

3. Il gettito così realizzato è destinato a finanziare per oltre 700 miliardi l'impegno assunto con l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0202.** (ex 40. 332). Squeglia.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Le spese sostenute dal concessionario per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ricettive della nautica, di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1991 n. 509, sono detraibili nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 0203.** (ex 40. 1130.) Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di incentivare il mercato delle opere d'arte e favorire l'affermazione di giovani artisti, in caso di acquisto da parte di galleristi di opere d'arte contemporanea di autori viventi in età fino a 40 anni, è concessa agli acquirenti stessi una detrazione dell'imposta sul reddito pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dell'opera. Con Regolamento del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero dei beni e attività culturali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, vengono individuati i soggetti beneficiari e definiti gli ambiti di applicazione di cui al presente comma.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.**

**44. 0204.** (ex 40. 105). Bulgarelli, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gen-

naio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 36, è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali, le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**44. 0205.** (ex 40. 310). Rocchi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2-bis della legge 20 marzo 2001, n. 26 è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici — ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali — le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**44. 0206.** (ex 40. 454). Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi da lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**44. 0208.** (ex 40. 166.) Alberto Giorgetti, Gamba, Lisi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0209.** (ex 40. 424). Lucidi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un

professionista iscritto all'albo, costituisce reddito di lavoro autonomo professionale e, come tale, va ricondotta, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, all'oggetto della professione svolta in via principale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**44. 0210.** (ex 40. 0113.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2002, i rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari ed immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 509/94 e 103/96 sono sottoposti allo stesso regime tributario previsto per i fondi pensione istituiti ai sensi del decreto legislativo 124/ 93 e successive integrazioni e modificazioni.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale**

**44. 0211.** (ex 40. 0112.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma, decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0212.** (ex 40. 423). Lucidi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000, n. 365, le parole « o in un comune limitrofo » sono sostituite con le parole « o in un ambito territoriale circostante ».

2. Il comma 6 dell'articolo 4, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, è sostituito dal seguente:

Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000, fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, dopo le parole « e del terzo settore » sono aggiunte le seguenti « nonché agli enti morali o religiosi, alle associazioni e ai circoli operanti senza fine di lucro ».

4. Nel piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dall'evento alluvionale dell'autunno 2000 di cui all'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, possono essere ricomprese anche le opere pubbliche o di interesse pubblico gestite o affidate in concessione a soggetti privati.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 4-bis, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, è aggiunto il seguente comma:

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 sono estesi ai soggetti danneggiati oltre che dall'evento calamitoso dell'autunno 2000 anche da altro evento dichiarato grave a

partire dal settembre 1993 anche se, per tali pregresse circostanze, non furono erogati contributi.

7. Le risorse finanziarie trasferite alle Regioni in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dall'articolo 7, comma 2-bis, della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere destinate dalle Regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo.

8. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a lire 2.484 miliardi.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 0213.** (ex 40. 1097.) Drago, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 25 maggio 2001, n. 199 convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 2001, n. 305, le parole « 31 dicembre 2001 », con le seguenti: « 31 maggio 2002 ». Alle misure di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), così come modificato dal comma 2 del presente articolo, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è destinato un ulteriore finanziamento per lire 250 miliardi. Al medesimo articolo 7-bis, comma

2, lettera e) « 240.000 » è sostituito da « 600.000 ».

### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**44. 0218.** (ex 40. 0. 237.) Vascon, Pagliarini, Sergio Rossi, Guido Dussin.

(A.C. 1984 — Sezione 5)

### **ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 3.**

*(Disposizioni in materia di  
beni di impresa).*

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'at-

tribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: « Decorso un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Decorsi due anni ». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 3.

*(Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa)*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**3. 1.** (ex 3. 3.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 2, sostituire le parole: dal secondo esercizio con le seguenti: dall'esercizio.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**3. 2.** (ex 3. 1.) Grandi, Benvenuto.

*Sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**3. 7.** Grandi.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: con effetto fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 4 e con le seguenti: al comma.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**3. 8.** Grandi.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

**3. 3.** (ex 0. 3. 4. 2.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: il 40 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: l'intero ammontare dell'imposta sostituiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.**

**3. 4.** (ex 0. 3. 4. 3.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alla disposizione di cui al comma 4 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei confronti dei soci assegnatari il costo fiscale dei beni si assume in misura pari al valore normale e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore normale dei beni assoggettati ad imposta sostitutiva si considera pari a quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva - cap.3003) apportare le seguenti modifiche:*

2002: — 10.000

2003: — 10.000

2004: — 10.000

**3. 9.** Leo, Alberto Giorgetti.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: il 40 per cento con le seguenti: il 100 per cento.*

*Conseguentemente, sopprimere le parole da: e la restante parte fino alla fine del comma.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.**

**3. 5.** (ex 0. 3. 4. 4.) Russo Spena, Giordano.

*Sopprimere il comma 11.*

**3. 6.** (ex 0. 3. 4. 24) Roberto Barbieri, Michele Ventura, Grandi.

*Sopprimere il comma 13.*

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU-Biancofiore.**

**3. 10.** Naro, Anna Maria Leone.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU-Biancofiore.**

**3. 11.** Naro, Anna Maria Leone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e le province autonome, conseguenti all'attuazione del presente articolo.

**\* 3. 13.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e le province autonome, conseguenti all'attuazione del presente articolo.

**\* 3. 14.** Olivieri.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. (Misure fiscali per il sostegno agli investimenti e il rilancio dell'economia). — 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, le parole: « e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « del 40 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 2000 e del 50 per cento per i periodi d'imposta successivi ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 1.000.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 1.000.000.000 ma non lire 1.000.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 1.000.100.000 ma non lire 1.000.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 1.000.200.000 ma non lire 1.000.300.000 ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001.